Ing. Carlo Antonio Nesi
via Repubblica 66
Villacidro (SU)
Tel. 0707569860 - 3487553644
e-mail ing.carlonesi@gmail.com

Comune di Lunamatrona

Provincia del Sud Sardegna

Oggetto

VARIANTE ALLE NTA DEL PUC VIGENTE

ART. 2.8 ZONE AGRICOLE

Responsabile del procedimento

Geom. Gianpaolo Setzu

Elaborato

E_03

Descrizione

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Il Progettista

ing. Carlo Antonio Nesi

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 4978
Dott. Ing. CARLO ANTONIO NESI

Data LUGLIO 2022 Revisione Aggiornamento Protocollo

SOMMARIO

1. PREMESSA 2

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 2

3. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 3

4. MODELLO PROCEDURALE 4

5. SOGGETTI COINVOLTI 5

6. IL COMUNE DI LUNAMATRONA: *INQUADRAMENTO TERRITORIALE* 6

6.1 Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale 6

6.2. Caratteristiche ed obiettivi della variante normativa 8

7. VALUTAZIONE IN BASE AI CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.LGS. 152/2006, E S. M. I. 10

8. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE IN RELAZIONE AI POSSIBILI IMPATTI 11

9. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE RISPETTO AGLI ASPETTI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO 12

10. CONCLUSIONI 13

1. PREMESSA

La presente relazione rappresenta il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante sostanziale alle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale di Lunamatrona vigente in forza della Delibera C.C. n. 6 del 29-01-1991, pubblicata sul BURAS N.25 del 12/08/1991, e sue successive varianti.

La variante in oggetto riguarda nello specifico la modifica dell'art. 2.8 - Zone E - agricole delle NTA del PUC vigente. Nello specifico, si intende modificare la distanza dei fabbricati rurali dal perimetro urbano, inteso come zone omogenee A, B, C, D e G, portandola da 500 metri a 200 metri. Tale variante rientra in quelle definite sostanziali dall'art. 20 comma 23 della L.R. 45/89 e punto 3.1 dell' Atto d'indirizzo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2019 (legge di semplificazione 2018) in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio allegato alla DGR n.5/48 del 29.01.2019, in quanto interessa la modifica delle fasce di rispetto per lo svolgimento delle attività in zona agricola.

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede all'art. 12 la verifica di assoggettabilità di Piani e Programmi alla Valutazione Ambientale Strategica e definisce all'Allegato I alla parte II i criteri per procedere a tale verifica. Tali criteri sono stati ripresi, al punto 2.2.1, dalle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunale redatte dalla Regione Sardegna.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva sulla VAS), approvata il 27 giugno 2001, ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. La Direttiva introduce formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente, completando così il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e l'ambiente.

In ambito nazionale viene recepita attraverso il D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", (noto anche come Testo Unico Ambientale) e le sue successive modificazioni e integrazioni, la cui parte seconda, contenente le norme in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il Testo Unico Ambientale riorganizza ed integra gran parte della precedente normativa in materia ambientale.

In ambito regionale, con la L.R. 9/2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali", vengono attribuite alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale, relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale e provinciale (art. 48), e alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49).

Con L.R. 1/2019 è stata aggiornata la L.R.45/89 agli artt. 20 e 21 relativamente all'iter di adozione delle varianti, alla qualificazione delle stesse in varianti sostanziali o meno e all'allineamento degli iter di Verifica di Assoggettabilità a VAS e approvazione degli Studi di compatibilità idraulica, idrogeologica e geotecnica.

3. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

La procedura di Verifica di assoggettabilità è un esame preliminare che viene effettuato al fine di verificare se un Piano o Programma può avere effetti significativi sull'ambiente e quindi se lo stesso debba essere sottoposto o meno alla procedura di VAS. Le procedure per la verifica di assoggettabilità sono stabilite dall'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il presente Rapporto Preliminare, necessario al fine di consentire da parte dell'Autorità Competente la valutazione di assoggettabilità, deve essere redatto facendo riferimento ai criteri definiti all'Allegato I alla parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, di seguito riportati:

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi da considerare nella procedura di verifica di assoggettabilità:

Caratteristiche del Piano:

- IN QUALE MISURA IL PIANO O IL PROGRAMMA STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ, O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE O ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE;
- IN QUALE MISURA IL PIANO O IL PROGRAMMA INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI;
- PERTINENZA DEL PIANO O PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
- PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO O AL PROGRAMMA;
- LA RILEVANZA DEL PIANO O DEL PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE (AD ES. PIANI E PROGRAMMI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE)

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate:

- PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA DEGLI IMPATTI;
- CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI;
- NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI;
- RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE (AD ES. IN CASO DI INCENDI);

- ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE);
- VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA:

  DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE NATURALI O DEL PATRIMONIO CULTURALE;

  DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ AMBIENTALE O DEI VALORI LIMITE DELL'UTILIZZO INTENSIVO DEL SUOLO;
- IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE.

4. MODELLO PROCEDURALE

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce all'art. 12 la procedura da seguire e prevede i seguenti momenti significativi:

- l'Autorità Procedente, nella fattispecie il Comune di Lunamatrona, predispone un rapporto preliminare contenente tutte le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano in esame e lo comunica, per via telematica o cartacea, all'Autorità competente;
- l'Autorità Competente (in questo caso la Provincia del Sud Sardegna), in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'Autorità Competente e all'Autorità Procedente.
- l'Autorità Competente, salvo quanto diversamente concordato con l'Autorità Procedente e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il Piano possa avere impatti sull'ambiente;
- sentita l'Autorità Procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, formula il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano dalla procedura di VAS.

Il risultato della verifica, comprese le motivazioni, deve essere reso noto anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità Procedente e/o dell'Autorità Competente.

5. SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante alle NTA del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Lunamatrona sono:

- Autorità Proponente: Comune di Lunamatrona
- Autorità Procedente: Comune di Lunamatrona
- Autorità Competente: Provincia del Sud Sardegna
- Soggetti competenti in materia ambientale: da individuare in collaborazione con l'autorità competente.

6. IL COMUNE DI LUNAMATRONA: INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Lunamatrona sorge nella piana interna della Marmilla, circondato dalle Giare di Siddi e Gesturi e dalle colline della Trexenta, confina con i comuni di Pauli Arbarei, Siddi, Collinas, Villanovaforru, Sanluri e Villamar e amministrativamente ricade all'interno della Provincia del Sud Sardegna.

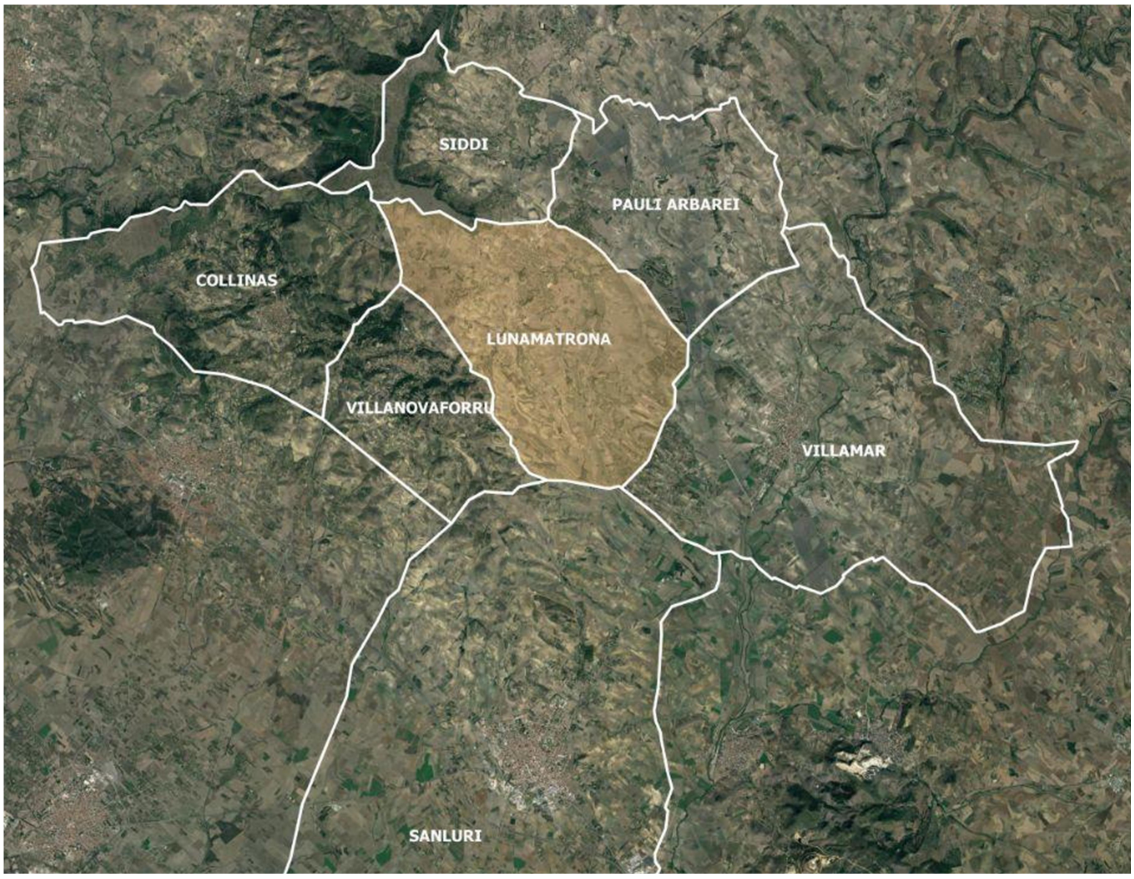

Fig. 1 - Inquadramento territoriale

Il Comune occupa un territorio di circa 20,59 Km^2 per una densità abitativa che risulta essere pari a 79,38 ab/kmq, dai dati ISTAT al 01/01/2021 nel comune risiedevano 1634 ab.

6.1 Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Lo strumento urbanistico attualmente vigente per il Comune di Lunamatrona è il Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con Delibera C.C. n.6 del 29/01/1991, pubblicata sul BURAS n.25 del 12/08/1991. Il Comune è inoltre dotato di Piano Particolareggiato del centro Matrice.

6.2 Caratteristiche e obiettivi della variante normativa

La variante in oggetto riguarda la modifica dell'art. 2.8 - Zone E - agricole delle NTA del PUC vigente. Nello specifico, si intende modificare la distanza dei fabbricati rurali dal perimetro urbano portandola da 500 metri a 200 metri. Tale variante rientra in quelle definite sostanziali dall'art. 20 comma 23 della L.R. 45/89 e punto 3.1 dell' Atto d'indirizzo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2019 (legge di semplificazione 2018) in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio allegato alla DGR n.5/48 del 29.01.2019, in quanto interessa la modifica delle fasce di rispetto per lo svolgimento delle attività in zona agricola.

Nello specifico, con la modifica dell'art. 2.8 - Zone E - agricole delle NTA del PUC vigente è stata aggiornata la distanza minima dei fabbricati rurali dal perimetro urbano inteso come **zone omogenee A**, **B**, **C**, **D** e **G**.

Si riporta di seguito l'*art. 2.8 VIGENTE* e l'*art. 2.8 MODIFICATO*:

ARTICOLO VIGENTE:

2.8 - ZONE E - AGRICOLE

Le zone per gli usi agricoli (che costituiscono la restante parte del territorio comunale) sono denominate zone E e riservate alle attività produttive primarie, agricoltura, foreste e relative costruzioni e impianti; sono altresì permesse le costruzioni destinate alla residenza del personale di custodia. Pertanto di norma i fabbricati rurali, ove e come ammessi, sono consentiti soltanto quando siano proposti da (e destinati all'uso di) "agricoltori a titolo principale". Secondo le definizioni delle vigenti leggi, e comunque ad una distanza non inferiore a m. 500 dal perimetro urbano.

Valgono le seguenti norme tecniche:

L'indice fondiario massimo e' stabilito in:

a) 0.03 mc/mq per le residenze;

b) 0,20 mc/mq per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale l'indice massimo di cui al punto a) potrà essere elevato fino a:

- 0,10 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;

- 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazione di ponti radio, ripetitori e simili.

Con deliberazione del Consiglio Comunale l'indice di cui al punto b) potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, purchè le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di mt. 500. Per i punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purchè di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative.

La realizzazione dei punti di ristoro e' ammessa quando essi siano ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a mt. 500, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale.

Per interventi con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con un numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero di equivalente di capi di altra specie), la realizzazione dell'intervento e' subordinata, oltre che a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, sentita la Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

d) Per i fabbricati ad uso abitazione, non si può superare l'altezza massima di mt. 7,00; i fabbricati devono distare dai confini del lotto non meno di m. 6,00; la distanza dei fabbricati dal filo delle strade pubbliche deve essere superiore a m. 20,00 e m. 6,00 dal filo delle strade interne.

f) Per l'edificazione di qualunque fabbricato si dovrà dimostrare la possibilità di accesso al lotto mediante una strada che dovrà avere una larghezza minima di 4,00 mt. e dovrà essere collegata con viabilità principale.

ARTICOLO MODIFICATO:

2.8 - ZONE E - AGRICOLE

Le zone per gli usi agricoli (che costituiscono la restante parte del territorio comunale) sono denominate zone E e riservate alle attività produttive primarie, agricoltura, foreste e relative costruzioni e impianti; sono altresì permesse le costruzioni destinate alla residenza del personale di custodia. Pertanto di norma i fabbricati rurali, ove e come ammessi, sono consentiti soltanto quando siano proposti da (e destinati all'uso di) "agricoltori a titolo principale". Secondo le definizioni delle vigenti leggi, e comunque ad una distanza non inferiore a mt. 200 dal perimetro urbano.

Valgono le seguenti norme tecniche:

L'indice fondiario massimo è stabilito in:
a) 0.03 mc/mq per le residenze;
b) 0,20 mc/mq per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale l'indice massimo di cui al punto a) potrà essere elevato fino a:

- 0,10 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;

- 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazione di ponti radio, ripetitori e simili.

Con deliberazione del Consiglio Comunale l'indice di cui al punto b) potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di mt. 200.

Per i punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative.
La realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando essi siano ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a mt. 500, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale.

Per interventi con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con un numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero di equivalente di capi di altra specie), la realizzazione dell'intervento è subordinata, oltre che a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, sentita la Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

Per i fabbricati ad uso abitazione, non si può superare l'altezza massima di mt. 7,00; i fabbricati devono distare dai confini del lotto non meno di m. 6,00; la distanza dei fabbricati dal filo delle strade pubbliche deve essere superiore a m. 20,00 e m. 6,00 dal filo delle strade interne.

Per l'edificazione di qualunque fabbricato si dovrà dimostrare la possibilità di accesso al lotto mediante una strada che dovrà avere una larghezza minima di 4,00 mt. e dovrà essere collegata con viabilità principale.

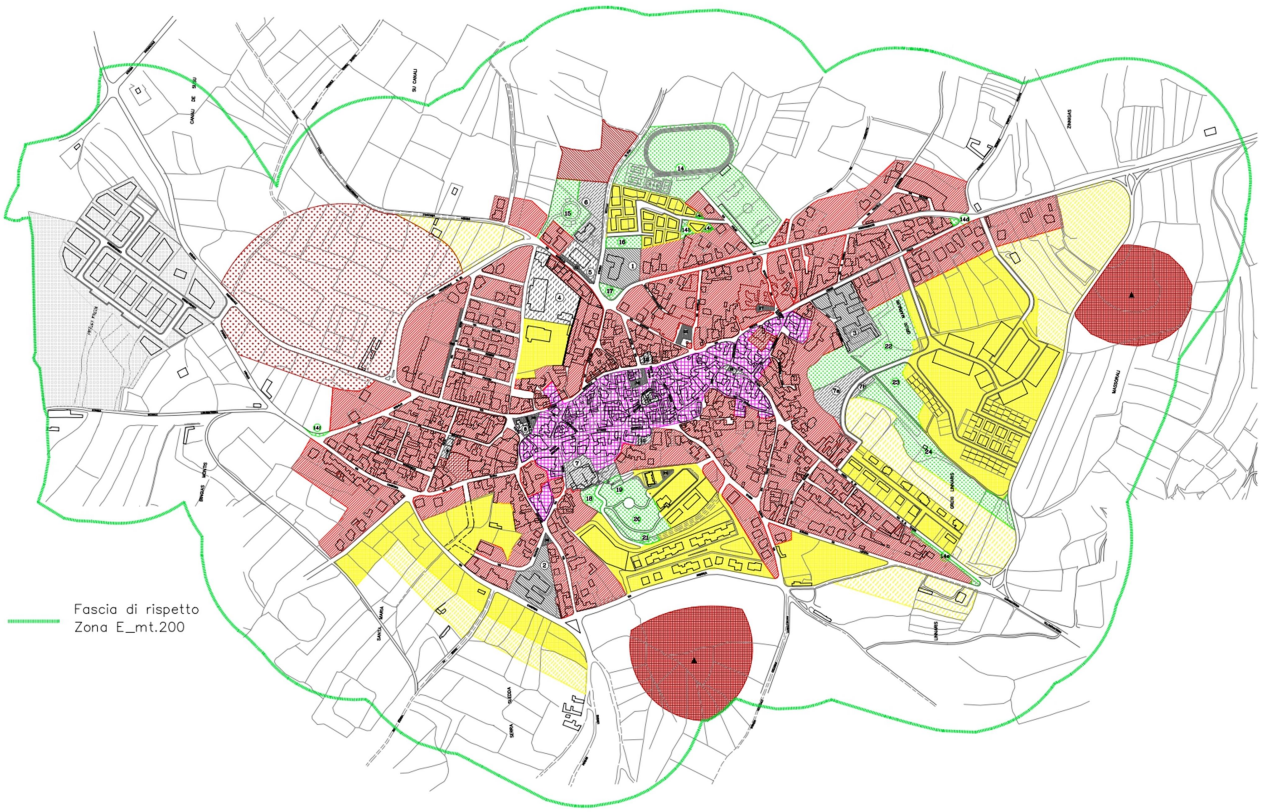

Fig. 2 – Indicazione della fascia di rispetto per la Zona E dal perimetro urbano (zone omogenee A, B, C, D e G)

7. VALUTAZIONE IN BASE AI CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.LGS. 152/2006, E S. M. I.

Si riporta di seguito l'analisi della variante all'art. 2.8 delle NTA del PUC di Lunamatrona secondo i criteri definiti all'Allegato I, parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i,

Caratteristiche del Piano:

- ***In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse***

IL piano urbanistico comunale definisce il quadro di riferimento per gli interventi su tutto il territorio comunale. La presente variante interessa la modifica dell'art. 2.8 Zone E- -Agricole, che disciplina le attività in zona agricola. Con la presente variante si si intende modificare la distanza dei fabbricati rurali dal perimetro urbano, inteso come zone omogenee A, B, C, D e G, portandola da 500 metri a 200 metri.

- ***In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati***

La presente variante non influenza altri piani o programmi.

- ***Pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.***

Il piano disciplina gli interventi in zona agricola orientando gli stessi verso il raggiungimento di obiettivi di valorizzazione e salvaguardia del paesaggio agrario.

- ***Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.***

La sua attuazione non rappresenta una criticità in riferimento a problemi ambientali ma contribuisce al loro miglioramento nella parte di territorio di sua competenza.

- ***La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).***

La presente variante non compromette l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, essendo sempre garantita la salvaguardia dell'agro anche in termini ambientali.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE:

- ***Probabilità, durata, frequenza degli impatti.***

La probabilità di impatti è limitata a quelli di breve periodo legati all'attività agricola derivante dall'applicazione delle NTA del PUC. Tali impatti sono tuttavia di breve durata e possono ritenersi

irrilevanti in quanto disciplinati dalla normativa di settore. Per quanto riguarda gli impatti di lungo periodo possono essere considerati nulli.

- ***Carattere cumulativo degli impatti.***

Non essendoci impatti di particolare rilievo non si ritiene pertinente tale possibilità.

- ***Natura transfrontaliera degli impatti.***

Trattandosi di un variante normativa limitata ad una sola zona omogenea, quindi relativa ad una limitata porzione di territorio si ritiene che gli impatti da esso eventualmente prodotti non abbiano natura transfrontaliera.

- ***Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incendi).***

L'attuazione del Piano non prevede rischi per la salute umana e per l'ambiente.

- ***Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).***

L'area interessata dagli eventuali impatti generati dall'attuazione della variante è quella definita come zona E - agricola nello strumento urbanistico generale vigente. L'entità degli impatti può essere definita nulla.

- ***Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:***
  a. *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
  b. *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.*

Il Piano interviene in un'area a destinazione agricola con valenza ambientale che verrà salvaguardata mediante la presente variante.

- ***Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.***

Non sono presenti impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

8. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE IN RELAZIONE AI POSSIBILI IMPATTI

Gli effetti della Variante sono stati esaminati sulla base dei seguenti impatti:

a. Impatto sull'ambiente, sul territorio e sulla salute umana;

b. Impatto su acquedotto e fognatura e ciclo dei rifiuti;

c. Consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre).

a. Impatto sull'ambiente, sul territorio e sulla salute umana

Dal punto di vista ambientale si ritiene che la variante non abbia alcun impatto negativo rilevante sull'ambiente in quanto non è prevista la realizzazione di nuove volumetrie e quindi ulteriore consumo del territorio e non interessa aree percorse da incendi. Inoltre la variante non determina impatti negativi rispetto agli aspetti legati alla classificazione acustica del territorio in quanto la riduzione della fascia di rispetto consente la realizzazione di edifici rurali più vicini al perimetro dell'urbano ma si tratta di edifici la cui destinazione non incide sui limiti acustici della zona.

b. Impatto su acquedotto e fognatura e ciclo dei rifiuti

Per quanto riguarda i sistemi di acquedotto e fognatura e ciclo di rifiuti si ritiene la variante non produca effetti negativi in quanto non incide sulle volumetrie previste e sulle destinazioni d'uso e non genera incremento insediativo rispetto a quello già previsto dal Piano.

c. consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre)

La variante non prevede incremento volumetrico rispetto alle previsioni di piano quindi non incide sul consumo di suolo o di altre risorse non rinnovabili.

9. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE RISPETTO AGLI ASPETTI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

La variante non genera impatti negativi rispetto agli aspetti legati al rischio idrogeologico. Il Comune di Lunamatrona non ha ancora approvato lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, ma nel territorio del comune non sono presenti zone con vincoli previsti dal PAI che interferiscano con la variante oggetto del presente Rapporto preliminare ambientale (fig. 3)

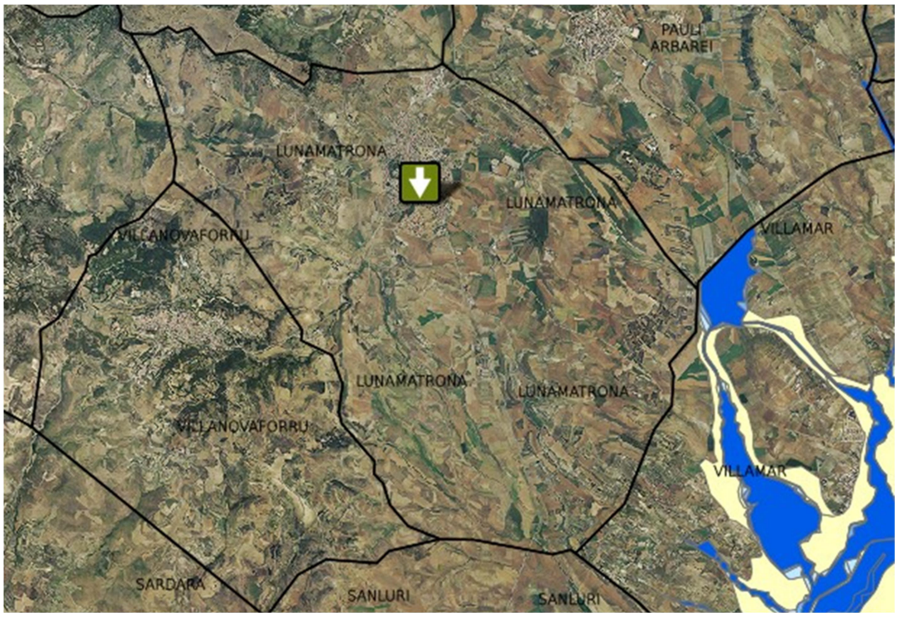

Fig. 3_Sardegna geoportale_ stralcio mappe PAI(2020)

10. CONCLUSIONI

Dall'analisi svolta emerge che la variante alle NTA del Piano Urbanistico Comunale relativamente alla zona agricola rientra tra i casi di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS definiti al punto 2.2.1 delle Linee Guida della Regione Sardegna. In particolare esso rientra tra le varianti ai piani urbanistici comunali che non determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.